



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16284 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Eco Italia 87 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Giampietro ed Alberta Milone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franco Giampietro in Roma, via Domenico Oliva, 46;

contro

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Rivellini in Roma, via Montaione, 48;

Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'Ente in Roma, via IV Novembre, 119/A;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente ARPA- Lazio

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale,

via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti

Buogaville S.r.l.,

Asl 107 - Rm/G, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo

del verbale della Conferenza di servizi tenutasi presso il Comune di Guidonia Montecelio (RM) il 23.09.2014, avente ad oggetto “Verifica ed approvazione esiti del Piano di caratterizzazione, di messa in sicurezza operativa e del Piano di bonifica della discarica in loc. Inviolata”, b) della nota del Comune di Guidonia Montecelio n. 075465 del 6.10.2014, avente ad oggetto “Piano di caratterizzazione discarica RSU località Inviolata, Verbale della Conferenza di servizi del 23.09.2014 – Esame delle risultanze”, c) della nota dell’ARPA Lazio prot. n. 0069052 del 22.09.2014, avente ad oggetto “Discarica EcoItalia 87 s.r.l., località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio. Conferenza di servizi del giorno 23.09.2014” e la successiva rettifica n. 69775 del 24.09.2014, d) della nota della Regione Lazio del 25.11.2014 prot. n. 656375/GR/03/52, e) della nota della Provincia di Roma del 27.10.2014, avente ad oggetto Conferenza di servizi del 23.09.2014 – discarica in località Inviolata - Comune di Guidonia (RM)”, f) di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso;

con i motivi aggiunti:

f) del verbale della Conferenza di servizi tenutasi il 28.05.2015 presso il Comune di Guidonia, con oggetto “Ecoitalia 87 – Discarica rifiuti non pericolosi Loc. Inviolata. Integrazioni Piano della caratterizzazione”, g) della nota del 1°.06.2015 del Comune di Guidonia Montecelio di trasmissione del suddetto verbale, h) della nota dell’ARPA Lazio n. 43730 del 27.05.2015, i) delle diffide del 9.05.2016 e del 5.08.2016, j) del verbale della Conferenza di servizi del 30.01.2018 tenutasi presso il Comune di Guidonia con oggetto “Approvazione verbale riunione del

27.07.2017. Presa d'atto del certificato di collaudo e determinazione in merito all'emungimento della falda", k) della nota del Comune di Guidonia Montecelio del 12.03.2018 di trasmissione del suddetto verbale, l) delle note dell'ARPA Lazio del 16.08.2017 e del 30.01.2018, m) delle note del Comune di Guidonia del 5.03.2018 e del 3.05.2018 e di tutti i provvedimenti antecedenti o conseguenti o comunque connessi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio, della Provincia di Roma e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 - svolta ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020 attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa - la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo la Eco Itali 87 s.r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare:

a) il verbale della Conferenza di servizi tenutasi presso il Comune di Guidonia Montecelio (RM) il 23.09.2014, avente ad oggetto "Verifica ed approvazione esiti del Piano di caratterizzazione, di messa in sicurezza operativa e del Piano di bonifica della discarica in loc. Inviolata", b) la nota del Comune di Guidonia Montecelio n. 075465 del 6.10.2014, avente ad oggetto "Piano di caratterizzazione discarica RSU località Inviolata, Verbale della Conferenza di servizi del 23.09.2014 – Esame delle risultanze", c) la nota dell'ARPA Lazio prot. n. 0069052 del 22.09.2014, avente ad oggetto "Discarica EcoItalia 87 s.r.l., località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio. Conferenza di servizi del giorno 23.09.2014"

e la successiva rettifica n. 69775 del 24.09.2014, d) la nota della Regione Lazio del 25.11.2014 prot. n. 656375/GR/03/52, e) la nota della Provincia di Roma del 27.10.2014, avente ad oggetto Conferenza di servizi del 23.09.2014 – discarica in località Inviolata - Comune di Guidonia (RM)”, f) ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 243 del d.lgs. n. 152/2006, art 17 d.lgs. n. 22/1997, D.M. n. 471/1999), eccesso di potere sotto svariati profili; 2) eccesso di potere sotto svariati profili, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, 3) violazione e falsa applicazione di legge (art. 146 d.lgs. n. 42/2004), eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di istruttoria, contraddittorietà.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Guidonia Montecelio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Nelle date del 1°.08.2015, 14.07.2016, 14.11.2016 e 25.05.2018 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti contro i successivi atti adottati dall'Amministrazione, costituiti: f) dal verbale della Conferenza di servizi tenutasi il 28.05.2015 presso il Comune di Guidonia, con oggetto “Ecoitalia 87 – Discarica rifiuti non pericolosi Loc. Inviolata. Integrazioni Piano della caratterizzazione”, g) dalla nota del 1°.06.2015 del Comune di Guidonia Montecelio di trasmissione del suddetto verbale, h) dalla nota dell'ARPA Lazio n. 43730 del 27.05.2015, i) dalle diffide del 9.05.2016 e del 5.08.2016, j) dal verbale della Conferenza di servizi del 30.01.2018 tenutasi presso il Comune di Guidonia con oggetto “Approvazione verbale riunione del 27.07.2017. Presa d'atto del certificato di collaudo e determinazione in merito all'emungimento della falda”, k) dalla nota del Comune di Guidonia Montecelio del 12.03.2018 di trasmissione del suddetto verbale, l) dalle note dell'ARPA Lazio del 16.08.2017 e del 30.01.2018, m) dalle note del Comune di Guidonia del 5.03.2018 e del 3.05.2018.

Con memoria depositata in data 22.12.2020, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare molte delle doglianze proposte, evidenziando la

permanenza dell'interesse solo "all'accoglimento dei motivi relativi alla prescrizione con la quale (le era) ... stato richiesto... di realizzare piezometri integrativi, al fine di perimetrare la contaminazione e giungere al definitivo completamento del piano di caratterizzazione, anche all'esterno del sito di (sua) proprietà".

All'udienza pubblica del 12.01.2021 la ricorrente ha, però, riconosciuto che anche le suddette censure potevano dirsi del tutto superate, in quanto le relative prescrizioni non erano state più riproposte dopo l'approvazione, nella conferenza di servizi del 30.11.2015, della sua proposta di diversa localizzazione dei piezometri e dopo la avvenuta realizzazione degli stessi; nella stessa data la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Alla luce di quanto comunicato dalla ricorrente circa il completo e definitivo superamento di tutte le prescrizioni impugnate, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Per la natura della controversia e per il suo esito complessivo sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando,

- dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO